

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CURATORI DELLE EREDITA' GIACENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale di Pescara, in persona del Presidente dott. Luigi Cirillo, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in persona del Presidente avv. Federico Squartecchia,

considerato che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n.83/2021, ha definitivamente chiarito che, distribuita tra il codice civile e il codice di procedura civile, la disciplina della figura del curatore ne delinea l'essenzialità per la procedura di giacenza ereditaria, quale sistema di amministrazione interinale ed eventuale liquidazione del patrimonio in successione;
- il curatore dell'eredità giacente è nominato dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, «su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio», quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari;
- la previsione della nomina officiosa evidenzia che l'attività del curatore, lungi dall'esaurirsi nella dimensione privatistica del trapasso successorio, corrisponde all'interesse pubblico che questo si svolga in modo ordinato e senza dispersione di valore;
- la nomina del curatore produce immediati effetti sostanziali, in particolare impedisce l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari, quando anche in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore;
- gli obblighi del curatore dell'eredità giacente, elencati dall'art. 529 cod. civ., descrivono un'attività molteplice, talora complessa, poiché egli deve procedere all'inventario dell'eredità, esercitarne e promuoverne le ragioni, rispondere alle istanze proposte contro la medesima, amministrarla, depositare presso le casse postali o un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, rendere il conto della propria amministrazione;
- il curatore esercita, altresì, una funzione di tipo liquidatorio, poiché egli può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale e, in caso di opposizione dei creditori o dei legatari, deve provvedere alla liquidazione dell'eredità, secondo le norme dell'eredità accettata col beneficio d'inventario;
- il curatore amministra l'eredità «sotto la vigilanza del giudice» e deve vendere i beni mobili che ne fanno parte, nonché i beni immobili, ove il Tribunale autorizzi di questi ultimi l'alienazione nei casi di necessità o utilità evidente;
- ai sensi dell'art. 193 del Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie), il curatore dell'eredità giacente, prima di iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al giudice di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità;
- dell'amministrazione dei beni ereditari il curatore risponde in modo pieno;
- sebbene possa chiudersi in tempi brevi, in ragione della sopravvenienza dell'accettazione del chiamato, che determina la cessazione delle funzioni del curatore,

la curatela dell'eredità giacente può, tuttavia, implicare anche un'attività di lungo corso, fino alla successione necessaria dello Stato, a norma dell'art. 586 cod. civ.;

- il curatore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione;
- il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice (cfr., Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza 2 settembre 2020, n. 18239, e Sezione Seconda Civile, ordinanza 5 maggio 2009, n. 10328); su incarico e sotto la vigilanza del giudice della successione, persegue gli obiettivi tipici della procedura giudiziale, assiste il giudice nelle attività «idonee al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo» (cfr., Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 novembre 1997, n. 11619);
- il curatore dell'eredità giacente è, quindi, chiamato a compiere atti anche particolarmente complessi, pure con l'ausilio di collaboratori, che richiedono specifiche competenze ed esperienza;

Rilevata, pertanto, l'opportunità per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Pescara di predisporre un elenco contenente i nominativi degli Avvocati qualificati ed interessati a svolgere la funzione di Curatore dell'Eredità Giacente, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento dei relativi incarichi a professionisti competenti nello specifico ambito dell'eredità giacente;

Il Presidente del Tribunale di Pescara e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara convengono di regolamentare, con la presente intesa ed allo scopo di assicurare la massima trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, nonché la migliore competenza nello svolgimento dell'incarico di curatore, la formazione e tenuta dell'elenco dei Curatori delle Eredità Giacenti del Tribunale di Pescara come di seguito indicato.

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE

Potranno essere iscritti nell'elenco i professionisti che:

A - siano iscritti all'Albo degli Avvocati di Pescara con un'anzianità maturata di almeno 5 (cinque) anni;

B - non abbiano riportato sanzioni disciplinari;

C - siano in regola con l'obbligo formativo;

D - abbiano già svolto la funzione di Curatore dell'eredità giacente in almeno in cinque procedure nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione oppure, alternativamente, abbiano frequentato proficuamente Corsi specialistici per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore dell'eredità giacente, organizzati dal CNF, dai COA, dalle Università e che abbiano trattato almeno i seguenti argomenti:

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE: Le fasi del procedimento successorio - Tempo e luogo di apertura della successione - Vocazione e delazione ereditaria - L'accettazione dell'eredità - La prova della qualità di erede - La rinuncia all'eredità - Il chiamato all'eredità e i relativi poteri

IL CURATORE DI EREDITÀ GIACENTE: Natura giuridica, poteri e responsabilità - La ricostruzione del patrimonio ereditario - La predisposizione dell'inventario - Le responsabilità del curatore di eredità giacente - L'esecutore testamentario, poteri e doveri e differenze con la figura del curatore – la tutela della privacy

LA PROCEDURA: La dichiarazione di successione - L'amministrazione ordinaria dell'eredità giacente - I beni digitali a contenuto patrimoniale e non patrimoniale- I beni digitali a contenuto patrimoniale e non patrimoniale - Gli atti di straordinaria amministrazione, la vendita dei beni e il pagamento dei creditori – le interferenze tra eredità giacente e procedure esecutive – le interferenze tra eredità giacente e strumenti previsti dal codice della crisi d'impresa

LA CHIUSURA DELL'EREDITÀ GIACENTE: I casi di cessazione dell'eredità giacente - La fine della giacenza e le diverse cause di cessazione - Il procedimento di liquidazione - Le impugnazioni - Le diverse tipologie di curatele dei beni ereditari - La presentazione del rendiconto di gestione.

Al fine di consentire ai professionisti interessati l'iscrizione nell'elenco per il primo popolamento, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attraverso la propria Fondazione "Forum Aterni", ha provveduto ad organizzare un corso di formazione con programma formato come suindicato nel periodo da dicembre 2025 a febbraio 2026.

2. DOMANDA DI INSERIMENTO

La domanda di inserimento nell'Elenco, per il primo popolamento, dovrà essere presentata al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara entro il 30.04.2026** e, successivamente, a partire dall'anno 2027, entro il **termine annuale del 30 dicembre**. La domanda sarà redatta su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale del COA di Pescara e inviata via PEC. Per il primo popolamento il COA di Pescara curerà la ricezione, la valutazione delle domande, la formazione e la trasmissione dell'elenco al Tribunale anche per gli istanti iscritti ad altri ordini professionali, in attesa della stipula di autonomi protocolli. La trasmissione dell'elenco aggiornato avverrà entro il 20 gennaio di ogni anno; per il primo popolamento la trasmissione dell'elenco avverrà entro il 31.5.2026. La domanda dovrà, in ogni caso, contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, Partita IVA, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del professionista. La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'iscrizione e dovrà, altresì, essere corredata della relativa documentazione nella ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

3. TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco, salvo quanto previsto dall'art. 2 per il primo popolamento, è tenuto e aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

4. CRITERI DI NOMINA

La nomina del curatore dell'eredità giacente avverrà secondo il criterio della rotazione, partendo dal nominativo che risulterà il primo della lettera alfabetica, che sarà estratta, sino all'ultimo iscritto e i nuovi iscritti, a seguito dell'aggiornamento annuale, saranno inseriti nella turnazione successivamente, al fine di assicurare l'incarico a tutti gli iscritti nell'elenco.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il COA procederà a deliberare la cancellazione del nominativo dall'elenco, previo contraddittorio con l'interessato, su domanda di quest'ultimo oppure su iniziativa del Presidente della Sezione Civile del Tribunale o di un Suo delegato, per il caso di perdita di almeno uno dei requisiti previsti al punto 1), lettere A, B, C, D della presente intesa ovvero per gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico; il provvedimento di cancellazione sarà tempestivamente comunicato al Presidente del Tribunale.

6. EFFICACIA

Il presente protocollo ha efficacia anche per i professionisti iscritti ad altri Ordini sino a quando saranno stipulate altre idonee convenzioni con i relativi Ordini professionali.

Il presente protocollo annulla e sostituisce il protocollo sottoscritto in data 11.11.2025.

Pescara, 16 marzo 2026

Il Presidente
del Tribunale di Pescara
Dott. Luigi Cirillo

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
Avv. Federico Squartecchia

—  Cirillo Luigi
16.03.2026 11:24:29
GMT+01:00
